

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 147/19/X/256/19

Prot. n.147 del 10/12/2019

Al Presidente della Giunta
Regionale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Delibera n. 731/2017 - allegato A - art. 3 comma 4: chiarimenti

I sottoscritti consiglieri regionali, Valeria Ciarambino, Michele Cammarano e Vincenzo Viglione ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale richiedono risposta scritta, nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:


- a) Con Delibera della Giunta Regionale n. 731 del 27/11/2017 sono state approvate le linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per il relativo svolgimento;
- b) Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre è rilasciato dal Comune dove l'impresa intende istituire la propria sede principale ovvero una propria filiale ed è subordinato al possesso di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi;

Considerato che:

- a) L'art. 3 - allegato A - della delibera 731/2017 detta i requisiti tecnico - organizzativi che deve possedere l'impresa per richiedere il rilascio del titolo abilitativo per l'apertura della Filiale;
- b) Il comma 4 del suddetto art. 3 dispone che *"le unità distaccate sul territorio comunale, comunque denominate, sono considerate filiali w quindi necessitano dei requisiti di cui al precedente comma, anche se esercitano solo una delle attività rientranti nel più ampio concetto di servizio funebre (es. autorimessa)"*
- c) I Comuni, pertanto, richiedono, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, anche per le autorimesse l'assunzione di un direttore tecnico, di due operatori addetti al trasporto funebre (diverso rispetto a quello della sede principale) e degli altri requisiti propri delle filiali;

Ritenuto che:

- a) L'equiparazione tout court delle autorimesse alle filiali effettuata dal comma 4 dell'art. 3 della Dgr 731/2017 è pregiudizievole per gli operatori del settore, costituendo la previsione di requisiti ulteriori, quali quelli di personale e di formazione, un aggravio allo svolgimento dell'attività. Si penalizza in tal modo le agenzie funebri con costi incomprensibili, mettendo in crisi un settore e facilitando, di contro, fenomeni "eversivi" da frenare;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- b) Tale assimilazione, inoltre, non è in linea con la sostanziale differenza tra sede secondaria, istituita dall'imprenditore per stabilire un altro centro di imputazione degli interessi della società oltre alla sede legale, ed unità locale, intesa come un luogo operativo o amministrativo subordinato alla sede legale (ad esempio: un laboratorio, officina, stabilimento ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede principale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività;
- c) Considerare le rimesse auto al pari di una filiale appare in contrasto con la previsione di cui al precedente art 2 della delibera che prevede tra i requisiti tecnico - organizzativi necessari per l'apertura della sede principale il possesso di autorimessa in Regione Campania aventi requisiti di idoneità: delle due l'una o l'autorimessa è "pertinenza" della sede principale o ha vita a se stante;

**Tanto premesso, considerato e ritenuto
si interroga il Presidente e la Giunta regionale per sapere:**

- 1) quali siano le motivazioni sottostanti all'equiparazione delle autorimesse alle filiali;
- 2) se si ritiene di procedere ad una rettifica della normativa sul punto affinché i requisiti tecnico-organizzativi previsti per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio di filiale non siano necessari per le sole autorimesse e non si penalizzi, con un aggravio di costi, il settore de quo e contemporaneamente si eviti il diffondersi di fenomeni di lavoro nero.

I consiglieri

Valeria Ciarambino

Michele Cammarano

Vincenzo Viglione